

RENDICONTO

PAGINA BIANCA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**FONDO DI SOLIDARIETA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI****STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004**

ATTIVITA'	CONSISTENZA	CONSISTENZA	VARIAZIONI
	AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	0	98.885.914	98.885.914
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	0	352.371	352.371
3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	0	548	548
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	0	99.238.833	99.238.833

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....		0	0	0
1	AVANZO PATRIMONIALE.....	0	99.238.833	99.238.833
TOTALE A PAREGGIO.....		0	99.238.833	99.238.833

I SINDACI
 GIULIANO CAZZOLA
 GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMi
 DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
 GIAN PAOLO SASSI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE ADDETTO
AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI

ENTRATE E USCITE DELL'ESERCIZIO 2004

	ENTRATE	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004
		aggiornato	
1	CONTRIBUTI		
	componenti finanziarie di parte corrente.....	0	0
2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI. -Interessi attivi su capitali disponibili	1.692.988	1.388.985
3	CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI...	36	64
4	TRASFERIMENTO DAL FONDO DI PREVIDENZA ESATTORIALI Per il finanziamento delle prest. ex D.I.del 13/11/2002	0	97.868.582
	componenti economiche.....	1.693.024	99.257.631
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	1.693.024	99.257.631
	TOTALE A PAREGGIO	1.693.024	99.257.631

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	USCITE	PREVENTIVO 2004	CONSUNTIVO 2004
		agglomerato	
1	PRESTAZIONI		
	componenti finanziarie di parte corrente.....	0	0
2	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	10.000	17.964
3	ONERI TRIBUTARI.....	500	834
	componenti economiche.....	10.500	18.798
	TOTALE DELLE USCITE.....	10.500	18.798
4	AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	1.682.524	99.238.833
	TOTALE A PAREGGIO.....	1.693.024	99.257.631

APPENDICE LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

Visto l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997; Visto l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 10 gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà» per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;;

Visti i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato,

dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla già citata n. 377 del 1958, e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro e' utilizzato, a decorrere dal 10 gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarietà, istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni;

Visto, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà disciplinato dal presente regolamento; Sentite, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 989/03, espresso nell'adunanza del 10 marzo 2003;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere, con esclusivo riferimento alla osservazione secondo cui la funzione di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni non sarebbe attribuibile al Comitato Amministratore del Fondo, in considerazione del fatto che la generica enunciazione, recata dal regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei compiti di detto Comitato comprende, in realtà, la predetta funzione e che la medesima e' già stata prevista in regolamenti analoghi al presente, senza che ciò abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 novembre 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Articolo 1

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;.

2. . Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Articolo 2

Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
 - a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
 - b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi); c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC), interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:
 - a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
 - b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Articolo 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore; composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e non possono essere confermati per più di due mandati. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del

Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Articolo 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in onformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura della assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';
- e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;
- g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 12.

Articolo 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:
 - a) in via ordinaria:
 - a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
 - al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
 - b) in via straordinaria:
 - 1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

- 2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:
 - a) di anzianita', a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;
 - c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.
- 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
- 5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.

Articolo 6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda.
2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi e' sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione e' destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera b).
5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonche' il minor utilizzo annuale dell'assegnazione determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi.
6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:
 - a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, cosi' come calcolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri datori di lavoro;
 - c) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorita' rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualita'.
7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1);
 - b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2);
 - c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruita' della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.
9. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.
10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5.